

**Schema di Convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 fra gli Enti Locali soci di Accam S.p.A., per l'esercizio del controllo analogo sulla Società Accam SpA**

L'anno duemilaquindici , il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ , in Busto Arsizio, presso la sede sociale di Accam s.p.a., fra i comuni di

.....

.....

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti e società in forza delle seguenti deliberazioni:

\_\_\_\_\_ .

**PREMESSO CHE**

- a) la società a totale partecipazione pubblica Accam S.p.a. con sede in Busto Arsizio via Per Arconate - Capitale sociale euro 24.021.287 codice Fiscale 00234060127 REA VA 0239668.

i suoi soci sono attualmente i seguenti Enti Locali, in appresso elencati con indicazione della quota di capitale attualmente detenuta :

<b>Socio</b>	<b>Percentuale di partecipazione</b>

- b) la normativa comunitaria vigente, stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti *in house*, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società una funzione di indirizzo ed un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- c) il Legislatore è intervenuto a completare la materia con l'articolo 34 del decreto legge n. 179/2012;
- d) il controllo analogo si intende come funzione di indirizzo e controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una *longa manus* del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;
- e) nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito una funzione di indirizzo e un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;
- f) ai sensi delle precitate disposizioni, è necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione di Accam SpA quale organismo dedicato per la gestione di servizi pubblici locali;

- g) per effetto delle modifiche allo statuto sociale approvate con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 23/12/2014, la Società risulta già configurata come soggetto a partecipazione pubblica necessariamente totalitaria, vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci;
- h) l'articolo 24. del predetto statuto già prevede l'impegno dei Soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con la quale garantirsi reciprocamente un adeguato controllo sulla Società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, nonché disciplinare le modalità di coordinamento dei relativi poteri di indirizzo e di controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- i) ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati», prevedendo anche la costituzione di «uffici comuni» ovvero “la delega di funzioni” da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- j) i Soci intendono confermare la natura della Società quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi pubblici locali, dando in particolare attuazione alla citata disposizione statutaria, e realizzare pertanto un controllo congiunto su ACCAM SpA, analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche **Convenzione**);
- k) esigenze di contenimento di costi, nell'attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento dagli organi societari.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1 - Scopo della convenzione.**

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo *in house* per lo svolgimento di servizi pubblici locali. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di indirizzo, direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata; pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.
3. Si dà espressamente atto che la presente convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i Soci per dare luogo alla cooperazione tra enti locali, è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

**Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.**

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2075 , con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.

2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto dalla maggioranza dei due terzi dei soci.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà della maggioranza dei due terzi dei soci e con le medesime forme e procedure adottate per l'approvazione della convenzione stessa.

### **Articolo 3 – Modifiche statutarie.**

I Soci convengono che le modifiche correlate alle disposizioni del “controllo analogo “ sono state apportate allo statuto della Società con Delibera dell'Assemblea straordinaria in data 23/12/2014.

Eventuali modifiche allo Statuto al fine di adeguarlo più compiutamente alla presente Convenzione dovranno essere approvate entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

### **Articolo 4 – Amministrazione della Società.**

1. I Soci si impegnano affinché l'Amministratore Unico o gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia (con particolare riguardo alla normativa in materia di rispetto della parità di genere ed alla prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti Locali) fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale. Il relativo curriculum professionale dovrà essere depositato presso la società all'atto della nomina.
2. L'Organo Amministrativo è dotato di tutti i poteri previsti dalla Legge per la gestione della società, che peraltro dovranno essere esercitati in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e dallo Statuto sociale.

3 Il Coordinamento dei Soci propone gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri delegati agli Amministratori nel caso di nomina di un CdA.

**Articolo 5 – Coordinamento dei Soci. Controllo dei Soci**

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società della funzione di indirizzo e di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (il "Coordinamento"), composto da Sindaci scelti fra 7 diversi soci, con criteri che rispecchino sia l'appartenenza dei soci alla Provincia di Varese ed alla Città metropolitana di Milano sia le dimensioni demografiche dei Comuni soci.
2. I membri del coordinamento sono nominati con delibera dell'Assemblea dei Soci e rimangono in carica per la durata di 5 anni, fatta salva la decadenza dalla carica di Sindaco. Ogni Sindaco membro può delegare in sua vece in via continuativa un suo consigliere comunale o un suo assessore. I membri del Coordinamento non percepiscono alcun compenso o rimborso spese.
3. I membri eventualmente decaduti vengono sostituiti in occasione della prima riunione dell'assemblea dei Soci.
4. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di indirizzo e controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno sei riunioni all'anno. A tali riunioni il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori con delega della Società ovvero l'Amministratore Unico.
5. Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva:
  - delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima;
  - dei bilanci (previsionale e d'esercizio);
  - dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società;

- delle richieste per l'ingresso di nuovi soci;
  - delle proposte di acquisizione o cessione o dismissione di partecipazioni societarie;
  - delle proposte di cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
  - di tutti gli altri atti sottoposti per statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 2364 codice civile;
  - di tutti gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria che possono essere approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme del Codice Civile in materia di società per azioni. Il suddetto parere, obbligatorio ma non vincolante per l'Assemblea, deve essere trasmesso ai soci almeno tre giorni prima della convocazione dell'assemblea straordinaria. "
6. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. L'Organo Amministrativo della Società inoltra mensilmente al Coordinamento idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della Società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso a tutti gli atti e alla corrispondenza della Società.
  7. I componenti del Coordinamento sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali di tutti gli Enti Soci, che possono chiederne l'audizione.
  8. In ogni caso, ciascun socio avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza. Sono comunque fatti salvi specifici diritti attribuiti dalla legge a determinati soggetti nei confronti delle società partecipate dagli Enti Locali (con particolare riferimento all'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000). Qualora, invece, i soci richiedano informazioni o documenti concernenti l'attività della Società o del gruppo nel loro complesso (ad esempio informazioni di carattere patrimoniale, economico – finanziario, societario, ecc.) la relativa richiesta andrà inoltrata alla

Società ed al Coordinamento, ed il relativo riscontro sarà fornito dal Coordinamento;

9. Il Coordinamento avrà facoltà di istituire dei tavoli tecnici per la verifica della qualità dei servizi, sul rispetto dei contratti di servizio, e/o per l'esame di problemi tecnici specifici, con la partecipazione dei funzionari comunali di volta in volta interessati; tali analisi daranno luogo a specifiche relazioni da sottoporre agli Enti Locali per il tramite del coordinamento;
10. Inoltre l'Organo Amministrativo dovrà trasmettere al Coordinamento la seguente documentazione:
  - a. Gli ordini del Giorno di convocazione dei Consigli di Amministrazione contestualmente all'invio dei medesimi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - b. I verbali dell'Organo Amministrativo, laddove non ostino specifici e motivati elementi di riservatezza dei verbali stessi; in tali casi la trasmissione del verbale potrà essere sostituita da un sunto delle deliberazioni assunte.
  - c. Ogni documento relativo ad attività o progetto, limitatamente alle attività di maggiore importanza, anche ove lo stesso sia ricompreso nelle linee strategiche della Relazione Previsionale-Budget approvato dal Coordinamento e dall'Assemblea.
  - d. La proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'assemblea, in luogo dei 15 gg. previsti ordinariamente dalla legge per gli azionisti.
  - e. Tutti gli atti, anche propedeutici e preparatori, per:
    - ogni operazione immobiliare;
    - operazioni relative a mutui, finanziamenti di durata superiore a 18 mesi, avalli, fidejussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia se ciascuna di

controvalore superiore a 500 mila eur.

- f. Tutti gli atti, anche propedeutici e preparatori, relativi a qualsiasi genere di contratto che abbia durata indeterminata o superiore a 3 anni, o, comunque, il cui ammontare complessivo superi un milione di Eur nonché tutti gli atti relativi al conferimento di incarichi di consulenza (comunque denominati) a soggetti non dipendenti dalla società.
  - g. Tutte le eventuali osservazioni e note emanate dal Collegio Sindacale e dall'Organo di revisione ove presente.
  - h. Gli atti relativi all'assunzione, alla nomina, al licenziamento del personale con qualifica dirigenziale.
  - i. Le proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale.
  - j. Le richieste di ingresso di nuovi soci nella compagine sociale.
11. Il Coordinamento si pronuncia entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza. In caso di mancato pronunciamento del Coordinamento nel suddetto termine, può prescindere dal parere dello stesso Coordinamento. Nel caso di parere negativo del Coordinamento il CdA ha la facoltà di convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per l'assunzione della decisione finale sull'oggetto.
12. Le Parti si danno atto che il sistema di controlli introdotto dalla presente Convenzione assolve solo in parte alle esigenze sottese all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012. Pertanto, le Parti si danno altresì atto che il predetto sistema di controlli dovrà essere implementato in modo da consentire a ciascun Ente Locale di adempiere a quanto previsto dal citato d.l. 174/2012, segnatamente con riferimento all'introduzione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di

servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, in modo da consentire all'Ente di procedere al monitoraggio periodico previsto dalla norma citata.

**Articolo 6 – Funzionamento del Coordinamento dei Soci.**

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e negli ulteriori casi previsti dagli articoli precedenti, anche su richiesta di tre Soci componenti il Coordinamento medesimo. Il Coordinamento è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta per mail, pec o fax.
3. Il Coordinamento è regolarmente costituito e delibera in prima convocazione con la presenza di almeno 5 membri. In seconda convocazione il Comitato si intende validamente riunito con la presenza di almeno numero 3 membri. Ogni membro può di volta in volta delegare un altro membro del Coordinamento. Ogni membro può ricevere di volta in volta massimo due deleghe. Tutte le decisioni avvengono con voto a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente viene conteggiato doppio.  
Delle sedute è redatto apposito verbale che viene inviato periodicamente a tutti i Soci.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo entro 60 giorni dal suo insediamento.
5. Ove ritenuto opportuno, il Coordinamento potrà avvalersi di una Segreteria Tecnica, da istituirsi a cura del Coordinamento medesimo, anche con l'utilizzo delle strutture comunali di uno o più soci.

6. Ogni comunicazione indirizzata al Coordinamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria Tecnica, ove istituita, agli indirizzi comunicati da parte del Coordinamento; in mancanza, la comunicazione andrà indirizzata alla Società, che provvederà all'inoltro ai componenti del Coordinamento.

**Articolo 7 – Recepimento della Convenzione.**

I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, a far recepire la presente Convenzione all'Assemblea dei Soci.

**Articolo 8 – Recesso.**

La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

**Articolo 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Milano.

**Articolo 10 - Sottoscrizione della Convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore.**

L'entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata alla sottoscrizione iniziale della medesima da parte di tanti Soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale della Società, ivi compresi i Soci che compongono il Coordinamento dei Soci.

**Articolo 11 – Spese e oneri.**

1. Le spese della presente Convenzione saranno a carico della Società.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, Tariffa I, del d.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.